

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Intervento 1 - Ammodernamento delle aziende Settore cereali-proteoleaginose

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

Art. 5 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazione

Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

Art. 7 – Complementarità con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità

Art. 9 – Criteri di valutazione e punteggi

Art. 10 – Criterio di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 11 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 12 – Tipologie di costi

Art. 13 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi

Art. 14 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 15 – Costo minimo dell'operazione

Art. 16 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 17 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

Art. 18 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Art. 19 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 20 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 21 – Inizio e termine dell'operazione

Art. 22 – Modalità di erogazione dell'aiuto

Art. 23 - Domanda di pagamento di anticipo

Art. 24 – Domanda di pagamento di acconto per stati di avanzamento

Art. 25 – Domanda di pagamento di saldo

Art. 26 – Prova del costo

Art. 27 – Varianti

Art. 28 - Proroghe

Art. 29 – Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 30 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 31 – Impegni accessori

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 32 – Clausola compromissoria

Art. 33 – Disposizioni di rinvio

Art. 34 – Informazioni e uffici attuatori

Art. 35 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 36 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 1, ammodernamento delle aziende del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, (di seguito: PSR), e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 (di seguito: regolamento generale).

2. Il bando si rivolge solo ed esclusivamente alle imprese agricole operanti nel settore cereali-proteoleaginose.

3. Gli obiettivi che l'intervento si prefigge, limitatamente al settore cereali-proteoleaginose cui si rivolge il presente bando, sono così individuati:

- a) ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;
- b) ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;
- c) aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;
- d) diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola quali la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l'obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuto da produzioni di base di origine locale;
- e) diversificazione della produzione mediante l'incentivazione di una dimensione d'impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all'attività agro-forestale dirette all'utilizzo integrato del territorio;
- f) promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;
- g) promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro delle condizioni di lavoro degli addetti;

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, e le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali incluse le piccole cooperative, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) conducono almeno una unità tecnico economica (UTE) nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b) conducono, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una SAU aziendale (Superficie Agricola Utilizzata) costituita prevalentemente da seminativi;
- c) occupano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una

unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste.

Ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera c) il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato e concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Ai fini della parametrizzazione del lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS). Il calcolo degli occupati è effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;

b) strutture responsabili di misura: il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale unità organizzativa responsabile della gestione della misura oggetto del presente bando e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;

c) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quali unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti oggetto del presente bando;

d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

e) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

f) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;

g) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;

h) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;

i) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un'infrastruttura viaria, di uno strumento di pianificazione forestale, di un intervento colturale o per l'ammodernamento del parco macchine o di un gruppo omogeneo di iniziative;

j) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;

- k) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- l) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- m) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto in domanda;
- n) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- o) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno oggetto del presente bando;
- p) domanda di pagamento (di anticipo, di acconto per stato di avanzamento lavori, di saldo): la domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione totale o parziale dell'aiuto concesso;
- q) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- r) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 173);
- s) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
- t) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- u) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- v) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;
- w) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;
- x) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPreg 0295/2008;

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che, limitatamente al settore cereali-proteoleaginose, prevedono la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali finalizzati,
 - a) alle produzioni di cui all'Allegato I del Trattato;
 - b) alla prima lavorazione, alla trasformazione e alla commercializzazione in appositi locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda;
 - c) alla predisposizione di locali aziendali per la vendita diretta dei propri prodotti, nonché per la loro presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali;
 - d) alle microfilieri aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa;
 - e) alla produzione di energia da impianti fotovoltaici compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole.
2. Specificatamente sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di seguito indicati, riferiti al solo settore cereali-proteoleaginose:
 - a) costruzione, realizzazione, miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti e opere di miglioramento fondiario) che si prestino per caratteristiche tipologico-

funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi indicati all'articolo 1;

- b) acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, di attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, incluse l'attività di trasformazione, l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
- c) acquisto di dotazioni informatiche e del software accessorio.

Art. 5 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazione

1. Sono limitatamente ammissibili a finanziamento le operazioni e gli investimenti di seguito indicati, riferiti al settore cereali-proteoleaginose:

- a) l'acquisto di beni immobili che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi indicati all'articolo 1, alle condizioni e nei limiti di cui alle condizioni previste dall'art.19 del regolamento generale di attuazione approvato con DPreg. 040/Pres/2011;
- b) l'acquisto di trattrici solo per aziende con sede legale e prevalenza della SAU in aree rurali D;

c) la realizzazione di impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili a condizione che siano:

- dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e funzionali all'autoconsumo di energia;
- dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
- di potenza non superiore a 1 MW;

Gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.

La dimostrazione dei fabbisogni energetici è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario, la fattispecie deve essere indicata e motivata nel piano d'impresa di cui all'art. 17.

Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati;

d) la sostituzione di macchine e attrezzature se finalizzata:

- a conseguire un aumento della capacità produttiva di almeno il 25%, intesa come rendimento o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- ad acquistare una macchina o un'attrezzatura di recente introduzione in sostituzione di un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della macchina o dell'attrezzatura nel catalogo del fornitore da non più di tre anni;
- a consentire la modifica sostanziale della natura della produzione consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ad aumentare la sicurezza del lavoro, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive pari ad almeno il 15%;
- nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;

e) spese generali, ivi compresa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% del costo degli investimenti ammessi a finanziamento, al netto del costo delle spese generali medesime, purché sia determinata una diretta connessione con gli investimenti stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree

preferenziali” del PSR tale limite è innalzato al 12%;

f) contributi in natura con le limitazioni previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal regolamento generale di attuazione del PSR, se specificatamente e dettagliatamente indicati in domanda di aiuto.

Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) l’acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del costo ammesso a finanziamento dell’operazione considerata, al netto del costo relativo all’acquisto delle aree di pertinenza;
- b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
- c) gli interventi di mera sostituzione fatto salvo quanto previsto all’art. 5, lettera d);
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- e) l’acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l’utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;
- f) l’acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato;
- g) l’acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei vini;
- h) l’acquisto di diritti di produzione agricola;
- i) l’acquisto di animali;
- j) l’acquisto di piante annuali e loro piantagione;
- k) l’IVA ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;
- l) gli interessi passivi;
- m) gli investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3.

Art. 7 – Complementarietà con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore

1. La misura non finanzia gli investimenti già previsti dalle OCM di settore, fatti salvi i casi di seguito indicati:

- a) imprese che non aderiscono a una Organizzazione di produttori (O.P.) per tutte le tipologie d’investimento facenti parte l’operazione ammessa a finanziamento;
- b) imprese che aderiscono a O.P. per investimenti facenti parte dell’operazione ammessa a finanziamento ma per i quali non sussiste disponibilità finanziaria a livello di programma operativo;
- c) tipologie di investimento facenti parte dell’operazione finanziata per le quali non è prevista la possibilità di finanziamento attraverso Programmi operativi predisposti da O.P.

2. Nel caso di soci del Friuli Venezia Giulia, appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute in altre regioni, che effettuano una operazione o un investimento sul territorio regionale, le regole di demarcazione da prendere in considerazione sono quelle stabilite dal PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'ufficio attuatore, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) Requisiti generali di ammissibilità

- 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;
- 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 17 e 18;
- 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni oggetto di domanda di aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato, prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
- 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale del PSR, con gli obiettivi del PSR e con le finalità del presente bando, limitatamente al settore cereali-proteoleaginose, per la quale la domanda è proposta;
- 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- 8) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) 1698/2005;
- 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure. Sulla medesima operazione o parte di essa non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
- 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa sostenuta;
- 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
- 12) localizzazione degli investimenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

b) requisiti specifici di ammissibilità:

- 1) cantierabilità, dove necessaria;
- 2) rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 2, in conformità a quanto indicato negli articoli 2, 4, 5, 6 e 7;
- 3) per gli interventi che insistono su immobili possesso del titolo di proprietà e/o della disponibilità giuridica dell'immobile come verificabile mediante consultazione del fascicolo aziendale. Relativamente alla disponibilità giuridica dell'immobile, si evidenzia che in sede di liquidazione dell'eventuale aiuto concesso è soggetta a verifica che la durata della disponibilità giuridica medesima

sia sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e).

2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 9 - Criteri di valutazione e punteggi

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 vengono applicati i seguenti criteri di selezione a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio:

a) – Localizzazione della SAU prevalente

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla localizzazione della SAU prevalente.

Localizzazione SAU	A	B	C	D
Punti	7	6	0	
0				

b) Localizzazione dell'intervento e finalità.

I punteggi di seguito indicati sono tra loro cumulabili e vengono assegnati in base alla localizzazione e

alla finalità dell'investimento facente parte dell'operazione per la quale viene richiesto l'aiuto:

		LOCALIZZAZIONE				FINALITÀ
		A	B	C	D	
		0	0	0		produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, orientate al mercato urbano
		0	4	4	0	razionalizzazione dei consumi irrigui
	0	5	5	0		sviluppo del metodo biologico
	0	3	3	0		orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia ad uso alimentare umano o di produzioni zootecniche
	0	3	3	0		miglioramento della qualità (riduzione micotossine)
	0	2	2	0		attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili*
	0	0	0	2		produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, preferibilmente inserite in strategie locali

*Commisurata alla disponibilità di materie prime aziendali e al consumo aziendale

c) Ulteriori criteri di selezione

I seguenti punteggi sono assegnati in base ai criteri di selezione a fianco di ciascuno indicati, se rispondenti all'operazione proposta e ammissibile a finanziamento. I punteggi sono tra loro cumulabili fatta eccezione dei punteggi di cui ai punti 1 e 2 tra loro non cumulabili:

	CRITERIO	PUNTI
--	----------	-------

1)	azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al regolamento <i>generale</i>	5
2)	azienda con giovane imprenditore di cui al regolamento generale	3
3)	investimenti presentati contestualmente al primo insediamento (pacchetto giovani)	5
4)	beneficiari IAP	4
5)	produzione in azienda di almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento	5
6)	contenimento dei costi di produzione di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda	2
7)	sviluppo dell'integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base	4
8)	diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi	5
9)	miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato,	2
10)	miglioramento del bilancio energetico	3
11)	miglioramento della compatibilità ambientale	3
12)	investimenti finalizzati ai sistemi di qualità riconosciuti e ammessi in base alla misura 132	4
13)	investimenti finalizzati al rafforzamento della qualità avviata con la misura M nel PSR 2000-2006	4
14)	limitatamente alle aziende biologiche: aumento della produzione lorda vendibile, relativa alle sole produzioni biologiche, di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda	5
15)	investimenti di cui ai casi particolari che non comportano riduzione dell'aiuto (incendi ecc)	8

Art. 10 – Criterio di priorità

1. A parità di punteggio è data priorità alle domande che prevedono il minor importo di aiuto totale richiesto. Nel caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata dal richiedente più giovane.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 11 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR ammontano ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) interamente imputabili a fondi regionali.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi

stanziamenti, potranno finanziare lo scorrimento della graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 3 del regolamento generale.

Art. 12 – Tipologie di costi

1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4 e 5, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'art. 29 del regolamento generale di attuazione, per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento e documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata secondo le modalità indicate all'articolo 26:

a. Immobili - Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, la costruzione e il miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti e opere di miglioramento fondiario), anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione di quanto indicato agli articoli 4 e 5. Nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Nel caso di acquisto di fabbricati è ammissibile a finanziamento anche il costo sostenuto per l'acquisto del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'operazione al netto del costo del terreno e delle eventuali spese generali.

b. Attrezzature - Costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per l'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, dotazioni informatiche e software accessori idonei ad un conveniente utilizzo aziendale. Nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

c. Impianti energetici – E' ammissibile a finanziamento la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di produzione di energia, da produzioni agricole e loro sottoprodotti purché siano rispettate le condizioni indicate all'art. 5, comma 1, lettera c);

d. Spese generali – Sono ammissibili a finanziamento, quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, le consulenze tecniche, finanziarie e legali, gli studi di fattibilità, l'acquisto di brevetti, licenze, e i costi legati ad atti notarili e quelli per la predisposizione della richiesta dell'aiuto entro i limiti percentuali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

Art. 13 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

1. I costi indicati nella domanda di aiuto e successivamente rendicontati in quella di pagamento, oltre a non dover già esser stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:

- a) connessi all'operazione e agli interventi finanziati;
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenuti direttamente dal beneficiario successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto di

approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'art. 29 del regolamento generale di attuazione;

d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

e) liquidati ed il relativo pagamento risulti effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'articolo 26.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.

3. Non sono ammessi costi che, sebbene comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra documentazione fiscale, risultino solo parzialmente liquidati.

Art. 14 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto viene erogato in conto capitale nei limiti percentuali di intensità di seguito indicati applicati al costo totale ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità:

n	TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	INTENSITA' di aiuto
1	Giovani in zone di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii) – allegato 2 del PSR e iii) – aree Natura 2000 allegato 4 del PSR - del regolamento (CE) 1698/2005	60 %
2	Altri imprenditori in zone di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii) – allegato 2 del PSR e iii) – aree Natura 2000 allegato 4 del PSR - del regolamento (CE) 1698/2005	50 %
3	Giovani in altre zone	50%
4	Altri imprenditori in altre zone	40%

2. Ai fini dell'applicazione dell'intensità di aiuto di cui al comma 1 e dell'applicazione di quanto disposto all'art. 15 è assunta a riferimento:

- giovani o altri imprenditori situati nelle zone di cui all'art 36, lettera a), punti i) e ii) – allegato 2 del PSR: la prevalenza della SAU aziendale ricade all'interno delle zone suindicate;
- giovani o altri imprenditori situati nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punto iii) – aree Natura 2000 allegato 4 del PSR: l'ubicazione dell'investimento prevalente ricade all'interno delle aree Natura 2000.

Art. 15 - Costo minimo dell'operazione

1. Il costo minimo ammissibile per ogni domanda di aiuto presentata dal richiedente, distinta per zona, è il seguente:

Zona	Costo minimo
Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) - allegato 2 del PSR e iii) – zone Natura 2000 - allegato 4 del PSR, del regolamento (CE) 1698/2005	20.000,00
Altre zone	40.000,00

Art. 16 - Costo massimo dell'operazione

1. Nell'arco della programmazione 2007-2013 i beneficiari possono proporre investimenti finanziabili in conto capitale nei limiti di un costo massimo-volume potenziale massimo (VPM) determinato sommando il valore di volume di costo (VP) al valore del volume aggiuntivo (VA), come di seguito determinati:

a) VOLUME DI SPESA (VP) = (A + B) <= (C)

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €1.000.000,00 (unmilione/00) che corrisponde a:

Volume di costo (VP)	Costo massimo
A - Volume base	€ 100.000,00
B - Volume per occupato	€ 225.000,00
C - Volume max totale (4 occupati)	€ 1.000.000,00

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E + F

dove D, E ed F sono determinati in base ai criteri di seguito indicati:

Tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
D - Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112	€ 50.000,00
E - Finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità riconosciuti e finanziati a valere sulla misura 132	€ 75.000,00
F - Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale	€ 75.000,00

2. Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Qualora il costo ritenuto congruo superi il volume massimo previsto dalla misura la spesa ammessa a contributo è ricondotta nei limiti del volume massimo medesimo

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 17 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente, previo accreditamento al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN. Il rilascio a portale SIAN della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve avvenire **entro 90 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'AdG.
3. La domanda di aiuto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla scadenza indicata al comma 2. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.
4. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio

attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire all'ufficio attuatore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste territorialmente competente; di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:

- Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

- Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

- Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 – 34170 GORIZIA

- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, Scala dei Cappuccini 1, 34100 TRIESTE

7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli allegati al presente bando.

8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 18 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto in originale, stampata a seguito del rilascio sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito elencata:

a) Documentazione generale :

a.1 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;

a.2 piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) da un professionista qualificato. Come minimo il piano d'impresa contiene:

- la descrizione tecnica ed economica dell'impresa contenente, come minimo:
 - denominazione o ragione societaria, nominativo del titolare o composizione della compagine sociale;
 - sede;
 - attività svolta;
 - tipo di produzione prevalente;
 - numero di occupati distinti tra occupati a tempo pieno e parziale;
 - localizzazione della SAU;
 - fatturato riferito all'anno 2012;
- la strategia di sviluppo e la descrizione dell'operazione contenente, come minimo:
 - dettagliata descrizione della strategia di sviluppo tecnico-economico-produttivo elaborata dall'Impresa nel medio-lungo periodo ivi comprese le

- relative previsioni attuative-cronoprogramma ed economiche;
- quantificazione, sommaria, dei consumi irrigui distinti per l'anno 2009, 2010, 2011 e 2012 (se pertinente)
- elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale (se pertinente);
- dettagliata descrizione dell'operazione e dei relativi investimenti oggetto della domanda di aiuto indicando, specificatamente;
 - come l'operazione si inserisce nella strategia di sviluppo elaborata dall'impresa;
 - gli obiettivi e le finalità perseguite;
 - dettagliata descrizione dell'operazione stessa declinata per investimenti;
 - il costo dell'operazione, al netto dell'IVA, declinato per singolo investimento (immobili, attrezzature, macchinari, costi generali, costi sostenuti in economia, ecc.);
 - il crono programma indicando la data di inizio e di conclusione dell'operazione;
- la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale che l'impresa intende raggiungere a seguito della realizzazione dell'operazione proposta. Ai fini della dimostrazione del miglioramento globale devono essere utilizzati indicatori oggettivi riferiti ai parametri di seguito indicati:
 - aumento della produzione lorda vendibile;
 - contenimento dei costi di produzione;
 - concentrazione dell'offerta;
 - integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base;
 - diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;
 - miglioramento della qualità delle produzioni;
 - aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo dall'erogazione del saldo;
 - piano presentato in sede di domanda di misura 112 e che prevede almeno una delle seguenti tipologie di intervento (se pertinente):
 - a. vendita diretta al consumatore finale;
 - b. miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
 - c. lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;
 - d. realizzazione di strutture connesse alle colture protette;
 - e. risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;
 - f. piantagioni pluriennali;
 - g. acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;
 - miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda;
 - miglioramento del bilancio energetico (se pertinente) in seguito:
 - a. all'installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali);
 - b. all'installazione di impianti fotovoltaici;
 - c. alla realizzazione di investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio almeno del 20% di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

La dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere

motivata nel piano d'impresa.

Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.

- il miglioramento della compatibilità ambientale in seguito alla :
 - a. realizzazione degli interventi di miglioramento del bilancio energetico;
 - b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;
 - c. prevenzione di dissesto idraulico in terreni in pendenza;
 - d. interventi finalizzati alla riduzione di concimi e fitofarmaci;
- i risultati attesi a fine operazione comparando gli stessi alla situazione ante investimenti, se trattasi di investimenti irrigui, indicazione sommaria della riduzione del consumo irriguo, espresso in mc di acqua annuo, previsto nei cinque anni successivi alla conclusione dell'operazione nonché sommaria quantificazione economica dello stesso;
- qualsiasi altro elemento che si ritenga utile indicare.

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- b.1 copia degli elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario,
- b.2 copia dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli investimenti programmati;
- b.3 perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando. La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono in dettaglio descritti e computati sulla base del prezzo dei lavori pubblici approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n. 2049 o dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n. 1399 (prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo), con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento.

c) Documentazione relativa all'acquisto di attrezzature, macchinari o impianti tecnologici:

- c.1 terna di preventivi forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;

d) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- d.1 copia del preliminare di compravendita registrato, o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dal quale si evincano gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
- d.2 perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e la conformità dell'immobile alla

normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

- d.3 dichiarazione sostitutiva di notorietà del venditore, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concesse negli ultimi 10 anni a far data dalla presentazione della domanda da parte del beneficiario, aventi ad oggetto il fabbricato in corso di vendita e se per lo stesso sussistano o meno vincoli in relazione alla destinazione d'uso e alla inalienabilità dell'immobile;

e) Altra documentazione:

- e.1 per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
- e.2 eventuali disciplinari interni di produzione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto.

2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 19 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 20 (venti) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale.
3. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 o 30 del regolamento generale.
4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 saranno soggette ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241.

Art. 20 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
 - e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 21 – Inizio e termine dell'operazione

1. L'inizio dell'operazione è successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino

ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento di cui all'art. 29 del regolamento generale di attuazione.

3. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento e comunque non oltre i 15 mesi dal ricevimento della stessa decisione individuale di finanziamento, ridotti a 9 mesi nel caso di acquisto di attrezzature o impianti, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28.

A tale fine per:

- a) ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico, si intende:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, la data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per la realizzazione di opere edili, la data della richiesta di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo;
 - 3) per l'acquisto di beni immobili, la data di registrazione del relativo contratto;
 - b) ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario si intende la data dell'ultima quietanza di pagamento afferente l'operazione ammessa a finanziamento.
4. Gli investimenti facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento sono ultimati nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 22- Modalità di erogazione dell'aiuto

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, gli aiuti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, secondo le modalità descritte negli articoli 23, 24 e 25.

Art. 23 - Domanda di pagamento di anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto concesso, entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006, pari al 50% dell'aiuto medesimo, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di anticipo in formato elettronico sul SIAN.

3. La domanda di pagamento di anticipo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 45 giorni dal rilascio a portale, all'ufficio attuatore corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 % della somma richiesta.

L'importo liquidato a titolo di anticipo non è cumulabile con quello eventualmente liquidato a titolo di acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) di cui all'articolo 24.

4. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria a conclusione dell'operazione finanziata e una volta svolti i controlli amministrativi a saldo previsti dal regolamento (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Art. 24 - Domanda di pagamento di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50% del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80% del costo ritenuto ammissibile.
2. L'importo liquidato a titolo di acconto per stati di avanzamento non può essere inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) e non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 23.
3. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di acconto in formato elettronico sul SIAN.
4. La domanda di pagamento di acconto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore.
5. La domanda di pagamento di acconto, in formato cartaceo, è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 26;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal richiedente e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - 3) in caso di opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 19 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 23.

Art. 25 - Domanda di pagamento di saldo

1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 26.
2. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di saldo in formato elettronico sul SIAN.
3. La domanda di pagamento di saldo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
4. In caso di opere edili e assimilabili, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:

- a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 19 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture o, se del caso, ai costi sostenuti in economia;
 - 2) riepilogo delle fatture e, se del caso dei costi sostenuti in economia, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili e assimilabili, attrezzature e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
- c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabili all'operazione finanziata;.
- 5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
 - a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
- 6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 26 - Prova del costo

- 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione delle fatture in originale o altra equipollente documentazione fiscale e della documentazione attestante il pagamento di seguito indicata:
 - a) copia del bonifico bancario;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
- 2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
- 3. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

Art. 27 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni che comportano una modifica:
 - a) nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20%;
 - b) degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate senza rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina, in alcun caso, l'aumento dell'aiuto concesso. Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione dell'aiuto totale.

Art. 28 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di conclusione dell'operazione indicati nella

decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi esclusivamente per:

- a) cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati e giustificati nella richiesta di proroga.

2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:

- a) concedere la proroga richiesta;
- b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
- c) non concedere la proroga.

3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 dicembre 2014 per operazioni ad oggetto beni mobili e al 31 marzo 2015 per operazioni ad oggetto beni immobili o con investimenti prevalenti relativi a beni immobili.

Art. 29 - Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 28, non può superare:

- 9 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento, per operazioni che prevedono investimenti ad oggetto beni mobili;
- 15 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento per operazioni che prevedono investimenti ad oggetto beni immobili o con investimenti prevalenti relativi a beni immobili;

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 30 – impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:

- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 27;
- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'aiuto è quello previsto dall'art. 72 del regolamento (CE) 1698/2005, cioè 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli Uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 31- Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 27;

b) rispettare i termini di conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, fatto salvo le eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 28;

c) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;

d) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) affiggere apposita targa informativa recante:

1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

2) l'emblema della Repubblica italiana;

3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);

f) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;

g) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;

h) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 32 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006 (Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme generali in materia di procedimento amministrativo), del Programma di sviluppo rurale regionale e del regolamento generale del PSR.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 34 - Informazioni e uffici attuatori

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori indicati all'articolo 15.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 35 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).. 2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. L'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 36 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 18, comma 1, lettera a), punto a.2)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 18, comma 1, lettera b) punto b.3)

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 18, comma 1, lettera c), punto c.1)

Allegato A – Piano d'impresa da allegare alla domanda di aiuto
(riferimento: articolo 18, comma 1, lettera a), punto a.2)

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Intervento 1 - Ammodernamento delle aziende

Piano d'Impresa

Contenuti minimi

- 1 Descrizione tecnica ed economica dell'impresa contenete:
 - denominazione o ragione societaria, titolare o compagine sociale;
 - sede;
 - attività svolta;
 - tipo di produzione prevalente;
 - numero di occupati distinti tra occupati a tempo pieno e parziale;
 - localizzazione della SAU;
 - fatturato riferito all'anno 2012;
- 2 Strategia di sviluppo e descrizione dell'operazione contenente:
 - dettagliata descrizione della strategia di sviluppo tecnico-economico-produttivo elaborata dall'Impresa nel medio-lungo periodo ivi comprese le relative previsioni attuative-cronoprogramma ed economiche;
 - quantificazione, sommaria, dei consumi irrigui distinti per l'anno 2009, 2010, 2011 e 2012 (se pertinente)
 - elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale (se pertinente);
 - dettagliata descrizione dell'operazione e dei relativi investimenti oggetto della domanda di aiuto indicando, specificatamente;
 - come l'operazione si inserisce nella strategia di sviluppo elaborata dall'impresa;
 - gli obiettivi e le finalità perseguite;
 - dettagliata descrizione dell'operazione, declinata per singoli investimenti;
 - il costo dell'operazione, al netto dell'IVA, declinato per singolo investimento (immobili, attrezzature, macchinari, costi generali, costi sostenuti in economia, ecc.);
 - il crono programma indicando la data di inizio e di conclusione dell'operazione.
- 3 Miglioramento del rendimento globale utilizzando indicatori oggettivi riferiti ai parametri di seguito indicarti:
 - aumento della produzione lorda vendibile;
 - contenimento dei costi di produzione;
 - concentrazione dell'offerta;
 - integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base;
 - diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;
 - miglioramento della qualità delle produzioni;
 - aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo dall'erogazione del saldo;
 - piano presentato in sede di domanda di misura 112 e che prevede almeno una delle seguenti tipologie di intervento (se pertinente):
 - a. vendita diretta al consumatore finale;
 - b. miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
 - c. lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;
 - d. realizzazione di strutture connesse alle colture protette;

- e. risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;
- f. piantagioni pluriennali;
- g. acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda;
- miglioramento del bilancio energetico (se pertinente) in seguito:
 - a. all'installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali);
 - b. all'installazione di impianti fotovoltaici;
 - c. alla realizzazione di investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio almeno del 20% di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

La dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere motivata nel piano d'impresa.

Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.

- il miglioramento della compatibilità ambientale in seguito alla :
 - a. realizzazione degli interventi di miglioramento del bilancio energetico;
 - b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;
 - c. prevenzione di dissesto idraulico in terreni in pendenza;
 - d. interventi finalizzati alla riduzione di concimi e fitofarmaci;
- 4 Risultati attesi a fine operazione comparando gli stessi alla situazione ante investimenti, se trattasi di investimenti irrigui, indicazione, sommaria, della riduzione del consumo irriguo, espresso in mc di acqua annuo, previsto nei cinque anni successivi alla conclusione dell'operazione nonché sommaria quantificazione economica dello stesso;

5 qualsiasi altro elemento che si ritenga utile al fine di descrivere l'operazione.

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 18, comma 1, lettera b) punto b.3);

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera b) punto b.3) del bando Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 6 accettato dalla Commissione Europea con nota Ares (2012)1366993 - 20/11/2012

Il sottoscritto

.....(**nome e cognome**) iscritto al n.
.....dell'Albo/Collegio professionale dei
(**qualifica tecnica**) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor.....(**indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale**)

.....
.....

in qualità in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa
(**indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle cooperative**)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'art 18 del bando Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 6 accettato dalla Commissione Europea con nota Ares (2012)1366993 - 20/11/2012;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a

valere sulla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende,

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate ovvero miglioramenti fondiari relativi a.....

... ..
.....
.....
.....
.....

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del

..... di data.....
.....composto dagli elaborati tecnici di data.....;

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;

il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

(EVENTUALE) ritenuto

che per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;

che si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;

e che per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b, punto b.3) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

visto e preso atto del **computo metrico estimativo** così come previsto 18, comma 1, lettera b), punto b.3) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(*nome e cognome*) iscritto al n.dell'Albo/Collegio professionale dei (*qualifica tecnica*) della provincia di, **Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;**

(EVENTUALE) dato atto che l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dagli articoli 4 e 5. del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro ;
 - b) impianti tecnologici, euro ;
 - c) spese generali, euro ;
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato C) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che:**
 - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
 - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
 - si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Luogo e data
perizia

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della

... ..
.....

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data
computo

Sottoscrizione del tecnico autore del

.....
.....

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 18, comma 1, lettera c), punto c.1)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:.....

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto			Motivazioni scelta
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventiv o prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventiv o prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....